

Webinar 2020 e OIC 16/24 – facoltà di sospensione degli ammortamenti

Aspetti civilistici:

- 1) Procedure di ammortamento previste dall'OIC 16 e dall'OIC 24
- 2) Possibilità di non iscrivere gli ammortamenti nei bilanci 2020 prevista dal DL 104/2020 «Decreto Agosto»
- 3) Regime di rivalutazione dei beni di impresa previsto dal DL 104/2020, principi civilistici ed effetti sul bilancio 2020
- 4) Impairment test e COVID-19

dott. Stefano Livraghi

19/11/2020

Procedure di ammortamento previste dall'OIC 16 e dall'OIC 24

I paragrafi 65 e 66 dell'OIC 16 e il paragrafo 63 dell'OIC 24 prevedono diversi metodi per procedere all'ammortamento dei beni:

- a) **il metodo a quote costanti** che si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile;
- b) **il metodo a quote decrescenti** si applica quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;
- c) **il metodo per unità di prodotto** che consiste nell'attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione.

Quantità prodotte

Capacità produttiva



Valore contabile
netto

BOZZA DI COMUNICAZIONE DOCUMENTO OIC (16 luglio 2020)

COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. Il cambiamento di metodo di ammortamento rappresenta una **modifica di stima contabile ai sensi dell'OIC 29** ed è quindi contabilizzato prospetticamente. Nel caso specifico di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti al metodo per unità di prodotto, la società procederà nel seguente modo a:

- a) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- b) determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento.

Il DL 104/2020 «Decreto Agosto» introduce la possibilità di non iscrivere gli ammortamenti nei bilanci 2020

Tale disposizione non si applica ai bilanci IAS/IFRS.

Violazione dei principi e dei postulati di bilancio corrispondenti alla rappresentazione veritiera e corretta e alla competenza economica

Il problema sono le perdite?

DL [23/2020](#) (“decreto liquidità”), **sospende l’obbligo di ricapitalizzare** ed il sorgere della clausola di scioglimento in caso di perdita del capitale nel bilancio 2020

Il problema è l’opinione degli stakeholder che leggono il bilancio?

La mancata iscrizione degli ammortamenti altera la comprensione del reale stato di salute delle imprese da parte dei destinatari del bilancio.

Obblighi per le imprese:

- Destinare gli utili ad apposita riserva indisponibile nel patrimonio netto
- Indicazione in nota integrativa (impatti economici, patrimoniali e finanziari)

Regime di rivalutazione dei beni di impresa previsto dal DL 104/2020

BILANCIO IN CUI
EFFETTUARE LA
RIVALUTAZIONE



Il primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019

Indicazioni della norma di Legge: art. 11 L. 342/2000

I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione **non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni** con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri

VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE



Indicazioni degli OIC

OIC 24, par. 80: il valore massimo è il valore recuperabile

OIC 16, par. 75: il valore massimo è il valore recuperabile



Il maggiore tra il valore d'uso e il presumibile valore di realizzo

Regime di rivalutazione dei beni di impresa previsto dal DL 104/2020, principi civilistici ed effetti sul bilancio 2020

Non sono richiesti
elementi probativi a
supporto del valore
di rivalutazione



Gli amministratori e il collegio
sindacale devono indicare nelle
loro relazioni i criteri utilizzati per la
rivalutazione attestando che non è
stato superato il limite massimo

Sul piano operativo, la rivalutazione dei beni ammortizzabili può essere attuata contabilmente con uno dei seguenti metodi:

1. rivalutazione del costo storico del cespite e del relativo fondo di ammortamento
2. rivalutazione solo del costo storico del cespite
3. riduzione del fondo di ammortamento

OIC 16, par. 77. – OIC 24, par. 82 - La rivalutazione non può avere l'effetto di modificare la vita utile residua stimata (nel caso è bene che tale aspetto emerga dalla perizia)

OIC, Interpretativo 5, par. 15 - La rivalutazione di per sé non comporta una modifica della vita utile. Resta ferma la necessità di aggiornare le stime della vita utile nei casi si verifichi un mutamento delle condizioni originarie di stima


La rivalutazione delle
attività genera una
**RISERVA DI
PATRIMONIO NETTO**

- RISERVA DI UTILE - Rivalutazione solo civilistica
- RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA - Sostitutiva del 3%
- RISERVA DI UTILE - In caso di affrancamento della riserva di PN

- ✓ Nel caso in cui **si opti per il riconoscimento fiscale** della rivalutazione non occorre stanziare la fiscalità differita sul disallineamento che si origina
- ✓ Nel caso in cui **NON si opti per il riconoscimento fiscale** occorre iscrivere un fondo imposte differite.

**Attenzione all'informativa da fornire in nota
integrativa e sul libro inventari circa i criteri
utilizzati per la rivalutazione dei beni**

Impairment test e COVID-19



...ma vi è una deroga che impatta sull'applicazione dell'OIC 9 in tema di impairment test

Il c.2 dell'art. 38-quater L. 77/2020 prevede che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 **la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-bis può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23/02/2020.**



Bozza documento interpretativo n. 8 OIC §8:
«Nel caso in cui ci si avvalga della deroga il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 (...)»



OIC 11 §23 - La continuità aziendale non ha effetto sulla stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9

Per l'impairment test
il **valore d'uso** deve essere
confrontato con il **valore netto
contabile** delle immobilizzazioni
materiali e immateriali

Il valore netto contabile da
confrontare con il valore
d'uso è quello al netto
degli ammortamenti 2020



E se non facessi gli
ammortamenti 2020 e il
mio valore d'uso risultasse
inferiore al valore netto
contabile?



Il mancato ammortamento
costituirebbe una svalutazione
dell'immobilizzazione,
neutralizzando i benefici
contabili introdotti dal DL
104/2020

grazie per l'attenzione